



COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Data 13/06/2017	Oggetto: Acquisto quote Cogesa spa.
--	--

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di giugno alle ore 18,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Di Santo Antonio	X	
3 Boccia Odorisio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6 Tesei Rosella	X	
7 Cadelago Mariangela	X	
8 Boccia Gian Luca	X	
9 Boccia Domenico	X	
10 Gizzi Marcello	X	
11 Cimini Cesidio	X	
		X
Assegnati n. 11	Presenti n. 10	
In carica n. 11	Assenti n. 1	

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Dott. De Sena Plunkett Leonardo.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

. **PREMESSO CHE**, con particolare riferimento agli artt. 5, 7, 11 e 16 del D. Lgs. n. 175/2016:

- il recente D. Lgs. 175/2016, emanato in attuazione della Legge 7/8/2015 n. 124 recante delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha disciplinato in maniera unitaria le società a partecipazione pubblica.
- il D. Lgs. 175/2016, ha consolidato ed ulteriormente dettagliato gli adempimenti per la partecipazione a società da parte di amministrazioni pubbliche prevedendo che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere *analiticamente motivato* con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- La società Cogesa S.p.A., con sede in Sulmona, Via Vicenne s.n.c., è costituita con capitale totalmente pubblico, come si evince nello statuto sociale approvato dall'assemblea sociale il 07/12/2016 ed integrato, ai sensi della normativa recentemente entrata in vigore e soprarichiamata, dall'Assemblea dei soci in data 29/12/2016.
- La società Cogesa S.p.A. ha come oggetto esclusivo quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi, alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana. Le predette finalità vengono perseguite e conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardanti la fattispecie di carattere europeo, nazionale e regionale e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle comunità e dei territori locali.
- la Cogesa S.p.A. risulta in linea con la normativa e giurisprudenza nazionale ed europea per ricevere affidamenti "*in house*" in quanto opera: a) l'esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (con esplicita esclusione di ogni partecipazione di capitale privato); b) il rispetto del requisito del Controllo Analogo in forma congiunta attraverso la conclusione da parte dei soci di apposito patto parasociale ai sensi dell'art. 30 TUEL; c) il rispetto del principio della prevalenza, con la previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In tal senso si evidenzia in particolare che:

- a) Cogesa S.p.A. ha un organo amministrativo costituito da un Amministratore Unico il quale unitamente agli organi di controllo della società hanno obbligo di possedere e possiedono

ogni requisito di onorabilità, professionalità e autonomia come esplicitamente previsti dal decreto 39/2013 e DL 95/2012

- b) Cogesa S.p.A. procede al reclutamento di personale avendo stabilito con proprio regolamento, pubblicato sul sito istituzionale della società, criteri e modalità per il reclutamento nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
- c) L'acquisto di lavori, beni e servizi sono effettuati secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016:
- d) Che i soci del Cogesa S.p.A., nel confermare la natura di Cogesa S.p.A. quale organismo dedicato allo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale hanno inteso realizzare un controllo congiunto sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, costituendo specifici organismi di indirizzo e controllo mediante sottoscrizione di convenzione avente natura di convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. senza tuttavia alcun aggravio di costi derivante dal funzionamento degli stessi.
- e) Cogesa S.p.A. risulta essere impianto di piano nella pianificazione regionale per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani. Ha una impiantistica ed attrezzature di avanguardia composte da un impianto di Trattamento meccanico e biologico (TMB) del rifiuto indifferenziato per una potenzialità di 47.736 tonnellate/anno, una piattaforma di tipo "A" (PTA) per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti differenziati con potenzialità di circa 20.000 tonnellate/anno; una Discarica di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi per una volumetria complessiva di 330.000 mc; dispone di stazioni ecologiche, centri di raccolta intercomunali e centri di trasbordo. Per quanto riguarda la frazione organica, non essendo dotata di impianti di proprietà, ha comunque in essere contratti con gli impianti di compostaggio previsti dalla pianificazione regionale.
I predetti impianti, presidiati e dislocati nelle aree territoriali omogenee individuate e servite dalla società favoriscono un sistema di trasporti idoneo sia per la raccolta dei rifiuti urbani che per la movimentazione degli stessi in modo da ottimizzare i servizi resi ai cittadini e ridurre ulteriormente i costi e le quantità di rifiuti da avviare a smaltimento, come previsto anche dai principi di derivazione comunitaria. Nel contempo favoriscono la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani provenienti da circa cinquanta Comuni già soci.
La società, con l'ingresso di nuovi soci ottimizza le risorse umani e strumentali a propria disposizione nell'ottica continua della riduzione dei costi e dell'efficientamento del servizio.
- f) Cogesa S.p.A. ha quindi acquisito e maturato ad oggi esperienza, professionalità e organizzazione tale da assicurare servizi efficienti ed efficaci a costi competitivi e comunque più bassi a livello regionale, per l'intero ciclo integrato dei rifiuti come emerge in dettaglio dalla allegata relazione ex art.34 D. Lgs. 179/2012 (all.A1).
- g) Cogesa S.p.A. in quanto società totalmente pubblica fruisce di finanziamenti e contributi pubblici per investimenti.

CONSIDERATO

- Che le amministrazioni pubbliche possono direttamente o indirettamente costituire società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per il perseguimento di proprie finalità istituzionali ed in particolare per l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ovvero possono affidare servizi a società *in house* che abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui al comma 4 art. 4 del D. Lgs 175/2016, le quali operano, salvo quanto previsto nell'art. 16, in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e che, ai sensi dell'art. 5 evidenziano le ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza e sostenibilità finanziaria.
- Che i servizi del ciclo integrato dei rifiuti risultano essere tra i servizi essenziali e non possono essere interrotti per evidenti ragioni igienico-sanitarie e di qualità di vita delle comunità locali. L'affidamento da parte di questo ente alla società Cogesa S.p.A., oltre a consolidare una realtà pubblica che garantisce solidità economica ed occupazionale, assicura un servizio pubblico di gestione dei rifiuti completo e continuo nonché, aspetto di assoluto rilievo, il controllo diretto da parte dell'Amministrazione dell'intero percorso dei rifiuti, dalla raccolta al trasporto al trattamento e avvio a recupero o smaltimento. Sul piano della convenienza economica assicura all'ente ed ai cittadini vantaggi, con la ricerca di continue economie dovute alla organizzazione e specializzazione della società cui conseguono costi decisamente competitivi
- Che ad oggi il costo complessivo del ciclo integrato dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento per lo smaltimento e per il recupero, smaltimento) per i Comuni già soci, che hanno raggiunto e superato l'obiettivo imposto dalla normativa in vigore, risulta essere tra i più bassi nelle Regione Abruzzo.
- Che l'affidamento *in house* alla società Cogesa produrrebbe ulteriori benefici soprattutto perché consentirebbe di ridurre la frammentazione attuale della gestione dei rifiuti solidi urbani affidata a più operatori, garantendo il controllo dell'intera filiera, e nel contempo contribuirebbe alla organizzazione del servizio per aree omogenee che comprendono più comuni e territori attigui con similari caratteristiche e difficoltà per quanto alla fattispecie e quindi a razionalizzare e rendere meno costoso il sistema di raccolta e trasporti fruendo, tra l'altro di stazioni ecologiche/centri di raccolta al servizio degli stessi enti componenti l'area omogenea di riferimento.
- Che la Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici, abroga la Direttiva 2004/18/CE, e all'art. 12 disciplina gli "Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico".
- Che sulla base di quanto disposto dal Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107, 108 del trattato sul funzionamento dell'UE in merito gli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale non sussistono rilievi o violazioni da parte di Cogesa S.p.A. avverso tale disciplina;
- Che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", all'art. 5 ha previsto che :

